

GIULIO ANDREOTTI ha commesso fino alla primavera del 1980 il reato di associazione per delinquere con COSA NOSTRA



[reato prescritto ma commesso]

*dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo - 2 maggio 2003
(confermata dalla Cassazione)*

dalla Sentenza di II grado

(confermata dalla Cassazione con condanna al pagamento delle spese processuali)

“dichiara di non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, **commesso fino alla primavera del 1980**, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione.

“In relazione al periodo precedente [alla primavera del 1980, ndr] la Corte ha ritenuto la sussistenza:

- a) di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, propiziato dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra;
- b) di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana [...]; il solerte attivarsi dei mafiosi oer soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso [...];
- c) della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda di Piersanti Mattarella [nella foto sotto], risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo l'azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontade. [...]

I fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss mafiosi; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia [...]; ha chiesto favori [...]; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l'assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza. [...]

Dovendo esprimere una valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano intendersi come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino una vera e propria partecipazione alla associazione mafiosa, apprezzabilmente prottattasi nel tempo. [...]



Nella sentenza viene sviscerata anche l'azione di Ciancimino come anche il sostegno di Andreotti a Michele Sindona... Dove sia stato riconosciuto assolto ed innocente proprio non si sa!

per leggere integralmente la Sentenza: sezione documenti - sentenze - www.casadellalegalita.org